

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 10391 Anno 2018**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO**

**Relatore: VALITUTTI ANTONIO**

**Data pubblicazione: 30/04/2018**

sul ricorso 10646/2013 proposto da:

Reply S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio n.122, presso lo studio dell'avvocato Di Iacovo Tonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Caruso Enrico, giusta procura a margine del ricorso e procura speciale per Notaio Caterina Bima di Torino – Rep.n. 128028 del 17.1.2018;

-ricorrente -

contro

De Lucia Pasquale, Pancani Stefano;

- intimati -

avverso la sentenza n. 388/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/03/2012;

apis.  
350  
2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con lodo del 3 febbraio 2010, il Collegio arbitrale adito dalla Reply s.p.a. – in forza della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 14 dell'Accordo Quadro del 12 dicembre 2005 – dichiarava Stefano Pancani e Pasquale De Lucia «tenuti a trasferire» le partecipazioni da essi detenute nella Twice s.r.l. – costituita tra i medesimi e la Reply s.p.a. – a favore di quest'ultima, in forza dell'art. 3.2. del suindicato Accordo intercorso tra le stesse parti.

2. Con sentenza n. 388/2012, depositata l'1 marzo 2012, la Corte d'appello di Torino – per quel che rileva in questa sede – dichiarava inammissibile l'impugnazione incidentale proposta dalla Reply s.p.a., diretto ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 12 cod. proc. civ., nella parte in cui il collegio degli arbitri non si era pronunciato sulla domanda di declaratoria dell'avvenuto trasferimento di dette partecipazioni, ovvero – in subordine – di emissione di sentenza costitutiva del trasferimento non avvenuto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. La Corte riteneva che gli arbitri avessero correttamente ed adeguatamente motivato la loro decisione «scrivendo che la clausola prevede l'obbligo di trasferire la partecipazione», sicchè la omissione di pronuncia, denunciata dall'appellante in via incidentale, non poteva ritenersi sussistente.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la Reply s.p.a. affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, la Reply s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1331, 1376 e 2932 cod. civ., e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia provveduto a dichiarare nullo il lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 12, cod. proc. civ., sebbene il collegio arbitrale avesse omesso di pronunciarsi sia sulla domanda principale, proposta dalla società, di «accertare e dichiarare il trasferimento delle quote in favore di Reply», in forza dell'art. 3.2. dell'Accordo Quadro del 12 dicembre 2005, intercorso tra la società ed i signori Pancani e De Lucia (cedenti), con conseguente iscrizione del diritto di proprietà sulle stesse nel registro delle imprese di Torino e nel libro soci della Twice s.r.l., sia sulla domanda subordinata di trasferimento di dette quote con sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.

1.2. Le censure sono fondate.

1.2.1. Dall'esame delle conclusioni assunte dalla Reply s.p.a. nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del 3 febbraio 2010 – riportate integralmente nella stessa sentenza impugnata –, si evince che l'odierna ricorrente, impugnante in via incidentale, aveva espressamente richiesto alla Corte d'appello dichiararsi la nullità parziale del lodo per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 12 cod. proc. civ. Si doleva, invero, la medesima del fatto che gli arbitri non avessero dichiarato l'avvenuto trasferimento in suo favore, in forza dell'opzione di acquisto ex art. 1331 cod. civ., contenuta nell'Accordo Quadro del 12 dicembre 2005, articolo 3.2., delle quote della società Twice s.r.l. detenute da Stefano Pancani e Pasquale De Lucia, soci di detta società unitamente alla Reply s.p.a.

1.2.2. Lamentava, inoltre, la impugnante che il collegio arbitrale non avesse neppure accolto la domanda subordinata – proposta per l'ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto dagli arbitri l'immediato effetto traslativo conseguente all'esercizio, da parte della società, dell'opzione, conseguente alla comunicazione del 23 marzo 2007 – di pronuncia costitutiva, sostitutiva del contratto di vendita non concluso, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.

L'odierna ricorrente chiedeva, di conseguenza, che la Corte d'appello – dichiarata la nullità parziale del lodo, ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ. – ordinasse l'iscrizione del trasferimento di quote nel registro delle imprese di Torino e nel libro soci della Twice, ovvero – in subordine – che disponesse il trasferimento di dette quote con sentenza emessa ai sensi della disposizione succitata.

1.2.3. Senonchè, a fronte di tali domande, la Corte territoriale si limitava ad affermare che gli arbitri avevano correttamente motivato la loro decisione «scrivendo che la clausola prevede l'obbligo di trasferire la partecipazione», sicchè non poteva ravvisarsi la denunciata omissione, non potendo, peraltro, la Corte «valutare la correttezza o meno della decisione arbitrale, assolutamente motivata».

1.2.4. Orbene, va osservato al riguardo che in *subiecta materia* gli arbitri – già in forza del precedente art. 829, primo comma, n. 4, ora ai sensi del n. 12 della stessa norma, come novellata dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 – hanno l'obbligo di decidere su tutto il «*thema decidendum*» ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso. Tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la «*potestas iudicandi*» sia conferita agli arbitri – come nel caso di specie – in base a clausola compromissoria, e in tal caso il «*thema decidendum*»

è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola; fermo restando che la cognizione arbitrale si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata (Cass., 22/03/2013, n. 7282; Cass., 29/08/2003, n. 12694).

1.2.5. Nel caso concreto, dall'esame degli atti del presente giudizio si evince che agli arbitri erano state sottoposte entrambe le domande giudiziali (di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote, o di trasferimento delle stesse con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.), ma che il collegio si è limitato a dichiarare il Pancani ed il De Lucia «tenuti a trasferire le partecipazioni a favore di Reply», senza emettere nessuna delle statuizione consequenziali suindicate. A tanto non ha provveduto, peraltro, neppure la Corte d'appello, sebbene – come dianzi detto – fosse stata espressamente investita della questione di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 12 cod. proc. civ.

1.2.6. Le doglianze in esame devono, pertanto, essere accolte.

2. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il dedotto diritto della Reply s.p.a. ad ottenere – in forza delle previsioni costituzionali e comunitarie in materia – una pronuncia attributiva del bene della vita richiesto.

3. L'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso – assorbito il quarto – comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.



^